

## TORNATA DEL 19 GENNAIO 1850

— 6 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Commissione delle petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge sulla divisione dei collegi elettorali — Osservazioni del senatore De La Charrière, e risposta del ministro dell'interno e del relatore — Si chiude la discussione generale — Osservazioni del senatore Giulio all'articolo 1, e risposta del ministro dell'interno — Adozione degli articoli 1 e 2 — Considerazioni del senatore Alfieri all'articolo 3, alle quali rispondono il ministro dell'interno e il relatore — Approvansi gli articoli 3 e 4 — Spiegazioni del ministro dell'interno all'articolo 5, e approvazione di questo — Adozione della legge — Presentazione dei progetti di legge: per l'approvazione del trattato concluso colla Toscana diretto ad abolire i diritti differenziali; per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi; per estendere alla Sardegna le patenti 17 luglio 1843 relative ai padri di dodicesima prole.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

**COMMISSIONE DELLE PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** Debbo dare pubblica contezza della composizione della Commissione per le petizioni stata nominata dal Senato nella sala delle conferenze nel giorno di ieri.

Essa è composta dei signori senatori:

Pallavicini Ignazio — Sauli — Sclopis — Galli — Bagnolo.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEI COLLEGI ELETTORALI IN TANTE SEZIONI QUANTI SONO I MANDAMENTI CHE LI COMPONGONO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la relazione e discussione sul progetto di legge relativo alla divisione dei collegi elettorali.

La parola è al relatore della Commissione signor cavaliere Des Ambrois.

**DES AMBROIS, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 18.)

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge proposto alla vostra deliberazione è il seguente. (Vedi vol. Documenti, pag. 18.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

**DE LA CHARRIÈRE.** MM., si je demande la parole ce n'est point pour combattre le projet de loi qui est soumis à nos délibérations; loin de là, je l'approuve intégralement, mais je veux seulement vous soumettre une observation sur un passage du rapport de votre Commission. Ce passage semble en quelque sorte vouloir régler l'avenir et enchaîner notre libre arbitre.

En effet, on dit que si le projet ministériel avait apporté des modifications plus profondes à la loi électorale qui nous

régit, la Commission l'aurait repoussé. Il est permis sans doute aux membres de la Commission d'émettre cette opinion, comme il m'est permis d'émettre une opinion contraire. J'ai étudié la loi électorale, j'ai été appelé comme membre du Conseil divisionnaire d'Annecy à donner mon avis sur plusieurs questions qui avaient été soumises à ce Conseil par le ministre; et en étudiant cette loi je me suis convaincu qu'elle a besoin d'être profondément modifiée si l'on veut qu'à l'avenir les élections donnent des résultats qui soient avoués par l'opinion générale. Je n'entends point en faisant ces observations blâmer les membres de la Commission; non, j'ai voulu seulement que mon observation fût insérée dans le procès-verbal, afin que plus tard on ne vint pas argumenter de notre silence pour en conclure que nous devrions repousser tout projet de loi qui aurait pour objet de modifier dans son principe ou dans quelques parties de son principe la loi qui nous régite.

**DES AMBROIS, relatore.** Je me bornerai à faire observer à l'honorable sénateur De la Charrière qu'il ne peut pas avoir été dans les intentions de la Commission, et je pense que mes collègues accèderont à cette observation, qu'il ne peut pas, dis-je, avoir été dans la pensée de la Commission d'enchaîner l'avenir. Le Sénat appréciera les considérations d'haute importance politique qui ont fait que la Commission a cru devoir regarder comme évidente la convenance qu'il y avait à ne pas toucher à la loi électorale. Cette observation tient à la double considération de respecter la stabilité des lois politiques, et surtout de la respecter dans les circonstances très-graves où se trouvent les pays qui sortent des révolutions.

Le Sénat appréciera ces considérations, que je crois ont une portée politique assez haute pour mériter son attention; mais il y a loin de là à dire que la Commission ait pu avoir la pensée d'empiéter sur l'omnipotence parlementaire qui a toujours le droit de réviser les lois.

**PRESIDENTE.** Siccome le spiegazioni date dalla Commissione, o le sue particolari opinioni, non porgono argomento di votazione al Senato, ma il solo progetto di legge è da prendersi in disamina, e perciò le osservazioni fatte dall'onorevole senatore De la Charrière non possono condurre ad

ulteriori deliberazioni, io deggio, nel caso non si chieda la parola sul progetto complessivo della legge, domandare al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1 così concepito:

« I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al disotto di 40.

« Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale. »

**GIULIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Giulio.

**GIULIO.** Qualora un mandamento conti un numero di elettori minore di 40, secondo il disposto di quest'articolo essi dovranno riunirsi nel capoluogo del mandamento più vicino, appartenente però allo stesso collegio elettorale.

V'ha un caso particolare il quale mi sembra poter presentare qualche difficoltà; un caso particolare per cui la legge, quale sta, invece di agevolare agli elettori l'accesso al luogo dove debbono votare, viene ad aggravare la loro condizione. Questo caso è quello dei tre mandamenti di Crodo, Bannio e Santa Maria, i cui elettori attualmente formano il secondo collegio di Domodossola.

Secondo la legge elettorale, quale è stata finora eseguita, tutti gli elettori della provincia dell'Ossola si radunano nel capoluogo della provincia. Gli elettori appartenenti alla città di Domo costituiscono il primo collegio di Domodossola; gli elettori appartenenti agli altri tre mandamenti della provincia costituiscono il secondo collegio. Questi tre mandamenti esteriori tra tutti e tre contano 122 elettori, così che probabilmente due di essi hanno un numero di elettori minore di 40, un solo dei tre, credo, ha un numero maggiore.

Quindi stando al testo di questo 1° articolo, nelle elezioni che sieno per aver luogo, gli elettori di tutta la provincia dell'Ossola, salvo quelli che dimorino nel capoluogo, invece di doversi recare come per lo passato in Domodossola, dovranno recarsi in uno dei tre capoluoghi di Crodo, di Bannio o di Santa Maria. Ora, la strada da percorrere è notabilmente più lunga e disagiata per tale trasporto che per venire in Domo; avverrà in conseguenza che in questa provincia l'articolo di legge lungi dall'agevolare l'accesso al collegio elettorale, produrrà un effetto contrario, a meno che il Governo avendo preveduto questo caso non creda aver mezzo di ovviarli.

Pregherei per conseguenza il signor ministro dell'interno a volerci informare se si sia tenuto conto di questo caso particolare, e se egli creda le disposizioni della legge elettorale e del progetto di cui si tratta sufficienti per risparmiare agli elettori di due tra quei mandamenti il grave incomodo di portarsi in un terzo capoluogo diverso da quello della provincia, nel quale esercitarono finora il loro diritto elettorale.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Il motivo per cui la Camera dei deputati ammetteva l'emendamento che le venne proposto di dividere i collegi elettorali e di stabilire altrettante sezioni quanti sono i mandamenti, i di cui elettori iscritti eccedono il numero di 40, mi pare abbastanza evidente, ed è quello che in ciascun mandamento si potesse avere una votazione sincera, la quale non si sarebbe potuto ottenere ove il numero fosse piccolissimo. Certamente che nell'ammettersi questo emendamento stato presentato quasi all'improvvisa, non si è potuto calcolare se, ritenuta la massa

degli immensi vantaggi che ne verrà dalla legge, non succederebbe qualche particolare inconveniente. Però, nel caso accennato dal senatore Giulio, parmi che il Governo, qualora quel collegio si rendesse vacante (locchè per ora non è), vi provvederebbe, ove non si potesse con altri mezzi, colla disposizione dell'articolo 5, in cui è detto che « gli elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capoluogo di mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che siasi data con decreto reale, a termini dell'articolo 65 della legge elettorale. » Ciò vuol dire che il decreto reale convocherebbe quegli elettori nello stesso luogo dove si riunirono finora. Se non che ripeterò al Senato un'osservazione che già mi occorre di fare alla Camera dei deputati: essere verissimo che al giorno d'oggi abbiamo mandamenti i cui elettori si trovano in numero inferiore di 40; ma pur troppo questo numero s'aumenterà. Questo aumento avrà luogo per due motivi: primo, perchè il Governo intende di far un appello ai comuni, onde invitino essi stessi tutti coloro i quali, o per negligenza o per altre cagioni non furono iscritti, ed allora è impossibile che un mandamento abbia un numero inferiore di 40 elettori; secondo, perchè l'aumento delle imposte, cui siamo pur troppo vicini, rimedierà a tale difetto, e non vi sarà più mandamento i cui elettori non giungano al numero di quaranta.

Siffatte ragioni mi paiono sufficienti per persuadere il Senato a passare oltre adottando l'articolo di legge quale venne approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Se non si chiede la parola sull'articolo 1, io debbo porlo ai voti.

(È approvato.)

Darò ora lettura del secondo articolo, il quale è così concepito:

« Il decreto reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione, nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva; l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di giorni otto. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo terzo:

« Gli elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capoluogo di mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che siasi data con decreto reale, a termini dell'articolo 65 della legge elettorale. »

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Alfieri ha la parola.

**ALFIERI.** Io non voleva prendere la parola perchè temeva che l'osservazione che sono per fare si considerasse come una sottigliezza. Tuttavia, siccome il caso a cui sono per alludere, se non si presenta frequentemente, tuttavia non è meno grave, perciò credo dover muovere l'osservazione cui accennava.

La legge elettorale del 17 marzo 1848 all'articolo 17 disponeva:

« Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. »

« Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili. »

« Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al

sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione, dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste. »

Il dubbio che io intendo di muovere è questo: se ora che per la nuova legge verranno divisi in sezioni quei distretti elettorali in cui gli elettori prima concorrevano in un luogo solo, chi paga una contribuzione sufficiente per essere elettore in vari mandamenti componenti un solo distretto, per essersi aserito in un luogo dove prima aveva sede quel collegio elettorale, non possa più rimuoversi da quella sezione per concorrere in un'altra, senza che siano trascorsi i sei mesi dopo la dichiarazione che avrebbe fatta della sua volontà.

Per ridurre la mia obbiezione a maggior chiarezza darò un esempio. Il circondario di Alba è composto di due mandamenti. *Ab initio* tutti gli elettori del distretto elettorale di Alba concorrevano in questa città, allorché avevano il domicilio abituale e legale altrove che in tal distretto, ma scegliendo il loro domicilio politico, dirò così, elettorale, nel circondario di Alba, poterono mirare a ciò che essi dovevano portare il loro voto in Alba stessa.

Al presente, essendosi diviso in due sezioni quel circondario, può avvenire colà, come altrove, che alcuni elettori troveranno assai più comodo dare il loro voto a Govone che in Alba; e siccome la legge che ora è sottoposta alla vostra deliberazione tende massimamente a facilitare il concorso degli elettori, pare che si dovrebbe per conseguenza anche estendere questa facilitazione al caso di cui ho fatto cenno. Egli è bensì vero che nell'articolo di legge che testè ho allegato si dice che la dichiarazione deve farsi tanto davanti al sindaco del luogo dell'attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo ove si vorrà trasferirlo; e che con questa espressione sembra volersi indicare che il domicilio elettorale è vincolato ad una data località. Ma a questa osservazione mi pare che un'altra vi si possa contrapporre, ed è, che la legge quando esigeva che fossero trascorsi sei mesi dopo la fatta dichiarazione, non contemplava le sezioni di uno stesso collegio, ma bensì i diversi distretti elettorali.

Ora io domando se, non essendosi provveduto esplicitamente a questa emergenza, si possa supporre implicitamente nella legge una norma, secondo la quale gli elettori possano regolarsi quando si trovano in tale circostanza.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Non credo che la legge sulla quale il Senato sta ora deliberando possa essere interpretata in modo da scansare questi inconvenienti, poichè ciascun elettore appartiene al collegio del comune nelle liste del quale l'elettore è iscritto. Pertanto, finchè l'elettore fa parte di quel comune, ed è iscritto nelle liste del medesimo, deve concorrere al capo sezione, nel luogo stesso, cioè dove la generalità degli elettori di quel tal comune sono chiamati a votare.

Con questa legge abbiamo creduto di dover provvedere nell'interesse delle masse: ora, le masse sono quelle che risiedono sul luogo. Noi certamente non potevamo riparare all'accennato inconveniente peculiare. D'altra parte non è inconveniente questo, perchè la legge vi provvede dichiarando lecito il cambiamento del domicilio. È vero che per questo cambiamento deve precedere la dichiarazione di sei mesi prima, ma non abbiamo creduto di poter andar oltre, e di cambiare il sistema che noi appunto abbiamo voluto lasciare intatto. Conseguentemente credemmo che un tale inconveniente, a fronte dei grandi vantaggi che si ricavereb-

bero, non dovesse arrestare il Ministero nella sua proposizione.

**DES AMBROIS, relatore.** Il dubbio che l'onorevole senatore Alfieri ha testè esposto non s'isfuggì alla Commissione nella discussione del progetto di legge; ma essa non ha creduto di doverlo comprendere nella sua relazione, perchè le parve che eccedesse alquanto i limiti del suo mandato.

Veramente la Commissione avvisò, che sebbene la legge generale non parli che della dichiarazione del passaggio da un luogo all'altro, e la nuova legge stabilisca la divisione per cui ciascun comune componga una sezione, pure debba ritenersi necessaria pel passaggio da una sezione all'altra la stessa serie di formalità che è stabilita per il passaggio da un collegio all'altro; perchè ora il centro dell'elezione non è più il capoluogo del distretto elettorale, ma il capoluogo del mandamento. Per tale effetto pareva doversi ritenere che avessero ad adempirsi quelle stesse formalità per passare da uno dei nuovi centri all'altro, le quali erano stabilite per passare da uno ad altro collegio elettorale. Ma la Commissione non ha creduto che ciò fosse un così grave difetto da dover rendere necessario un apposito provvedimento. Gli elettori che avranno interesse di trasmutarsi da una ad un'altra sezione adempiranno facilmente a questa formalità.

D'altra parte è molto minore incomodo quello di andare da una sezione all'altra, che non quello di andare da un collegio ad un altro.

**ALFIERI.** Io mi limiterò a dichiarare che non intendeva di proporre nessun cambiamento sul tenore del progetto di legge statoci proposto; ma poichè il Ministero ha dichiarato il modo con cui, e sotto quale aspetto egli considerava e doveva considerarsi quest'articolo di legge, credo questa dichiarazione un beneficio, come quella che sarà per impedire contraddizioni, e quelle diverse interpretazioni che avrebbero potuto darsi nella pratica di questa legge.

**PRESIDENTE.** Se non v'ha altra osservazione, porrò ai voti l'articolo terzo.

Chi intende d'approvarlo sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo quarto, che è in questi termini:

« Stanno ferme le disposizioni della legge del 17 marzo 1848 riguardanti la circoscrizione dei collegi di Torino e di Genova e la divisione in sezioni di mandamenti i cui elettori eccedono il numero di quattrocento. »

Chi approva questo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora leggerò l'articolo quinto:

« Nulla del resto è innovato alla legge elettorale del 17 marzo 1848, come nulla per ora è innovato quanto ai collegi della Sardegna, per la migliore circoscrizione dei quali sarà quanto prima con apposita legge provveduto in conformità della suddetta legge elettorale. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Credo che sia bene di dare su quest'articolo una spiegazione al Senato. Per quanto riguarda i collegi della Sardegna, il Ministero non aveva ancora in pronto il materiale necessario per una buona circoscrizione di essi, tanto più che si deve por mano alle circoscrizioni giudiziaria ed amministrativa. Ponendo mano a queste si potrà nello stesso tempo adattarvi una buona circoscrizione di collegi.

Non si poteva ora toccare i collegi elettorali, poichè le liste sono bensì fatte per comune, ma gli elettori sono stati compresi in una sola lista e si sono divisi in tanti collegi per ordine alfabetico; così in Cagliari, ove vi sono due collegi, dall'Asino ad una data lettera appartengono ad un collegio, e

da quella seconda lettera fino al termine dell'alfabeto appartengono all'ultimo collegio; il che adunque avrebbe costretto il Ministero a compiere l'applicazione degli elettori in ciascuno dei collegi, dal quale cambiamento volle appunto il Governo astenersi.

Si soggiunse però che si sarebbe provveduto con una legge speciale alla circoscrizione di quei collegi, in conformità alla legge elettorale, in quanto che i provvedimenti sulla legge medesima per la suddivisione dei collegi sono dichiarati provvisori; epperò crede il Governo debito suo di provvedervi definitivamente acciò cessi questo stato provvisorio e sia una volta stabilita la circoscrizione dei collegi.

**PRESIDENTE.** Chi intende approvare l'articolo 3 voglia alzarsi in piedi.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	26
Voti favorevoli . . . . .	48
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO CONCHIUSO COLLA TOSCANA PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI.**

**PRESIDENTE.** La parola è al presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione del Governo.

**D'AZEGLIO,** presidente del Consiglio dei ministri, presenta il progetto di legge relativo al trattato surriferito. (Vedi vol. Documenti, pag. 21.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffizi per l'occorrente disamina.

**PROGETTI DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE NELLA VENDITA DEI TABACCHI; E PER ESTENDERE ALLA SARDEGNA LE PATENTI DEL 17 LUGLIO 1845 RELATIVE AI PADRI DI DODICESIMA PROLE.**

**NIGRA,** ministro delle finanze. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha la parola.

**NIGRA,** ministro delle finanze, presenta i due surriferiti progetti di legge, del primo dei quali chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pagine 27 e 32.)

**PRESIDENTE.** Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e quindi distribuiti negli uffizi per la occorrente disamina. Per il primo di essi il ministro delle finanze ha chiesto l'urgenza.

Se non vi ha osservazione io la porrò ai voti.

Chi è di sentimento di approvarne l'urgenza voglia alzarsi.

(È approvata.)

Io debbo ancora invitare i signori senatori Colla, Gallina, Quarelli, Ricci Francesco, Cotta, Des Ambrois e Cibrario, componenti la Commissione delle finanze e contabilità, a volersi ora raccogliere negli uffizi per costituirsi.

L'adunanza è sciolta alle ore 5 1/2.